

**LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI
ALLA RIATTAZIONE DI N. 285 ALLOGGI SFITTI
PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO
SONDRIO O DA ESSA GESTITI**

CODICE CUP B77H21009970007 - CODICE CUI L00225430164202200004

LOTTO 1:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 2:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 3:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 4:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 5:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 6:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 7:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 8:	20 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 9:	18 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN BERGAMO E PROVINCIA
LOTTO 10:	14 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN LECCO E PROVINCIA
LOTTO 11:	16 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN LECCO E PROVINCIA
LOTTO 12:	17 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN LECCO E PROVINCIA
LOTTO 13:	10 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN SONDRIO E PROVINCIA
LOTTO 14:	15 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BG LC SO IN SONDRIO E PROVINCIA
LOTTO 15:	23 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BERGAMO – GESTIONE ALER BG LC SO
LOTTO 16:	12 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNI DI LECCO E PROVINCIA – GESTIONE ALER BG LC SO

elaborato n. 11
SCHEMA DI CONTRATTO
PRIVATO

Bergamo, 08.02.2022

Il progettista
Arch. Valeria Motta

Il RUP
Ing. Massimo Ruotolo

LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE

DI N. 285 ALLOGGI SFITTI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO O DA ESSA GESTITI – LOTTO

N.....

CODICE CUP B77H21009970007 – CODICE CIG.....

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno ... (...) del mese di

.....

TRA

Diomira Caterina Ida Cretti nata il 05.06.1965 a Costa Volpino

(BG) C.F. CRTDRC65H45D117U, in qualità di Direttore

Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA

RESIDENZIALE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO, domiciliata

per la carica c/o ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO sede di

Bergamo, in BERGAMO Via Mazzini n. 32/A, partita IVA

00225430164, di seguito denominato "Stazione Appaltante";

E

....., nato il a e residente a

....., C.F., nella sua qualità di

rappresentante legale della, con sede in

..... - C.F. e P.I. di seguito

denominato "Appaltatore".

Premesso che:

- in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. in data i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla, con sede in - C.F. e P.I., per l'offerta sconto del% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € e pertanto per un importo di € oltre ad € per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;

- è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida l'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI

ALLA RIATTAZIONE DI N. 285 ALLOGGI SFITTI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO O DA ESSA GESTITI SUDDIVISO IN 16 LOTTI

CODICE CUP B77H21009970007 - CODICE CIG.....

LOTTO alla, con sede in - C.F. e P.IVA, per la quale il legale rappresentante

accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e precisamente:

- il Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - prescrizioni di carattere normativo ed economico;
- il Capitolato Speciale d'Appalto Parte II - descrizione dei lavori e prescrizioni tecniche;
- l'elenco delle consistenze edilizie;
- gli elenchi prezzi di riferimento;
- per i lavori: PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2022);
- per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso: PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2022);
- l'elenco nuovi prezzi unitari e le relative analisi;
- gli elaborati grafici del progetto definitivo e le relative relazioni specialistiche, descrittive e di calcolo;
- il computo metrico estimativo dei lavori;
- il Piano della Sicurezza e Coordinamento - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il POS - Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;

- l'offerta economica;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
- il Codice Etico di ALER BG-LC-SO, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID, sezione "Documentazione di gara", e archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlate ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata da per le opere oggetto del contratto.

5) Importo del contratto: il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. eeeee) e 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010. L'importo contrattuale è pari a € di cui € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, saranno

liquidati sulla base di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti fermo restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal capitolato speciale di appalto. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice fatto salvo quanto previsto all'art. 37 comma 5 del capitolato speciale d'appalto.

6) Revisione prezzi: ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, si applicano le seguenti condizioni:

a. clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b. in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto

periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

L'Istituto nazionale di statistica procederà alla rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e si stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni

precedentemente riconosciute.

7) Condotta dei lavori: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

8) Anticipazione: ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori alle condizioni previsti dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

9) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal capitolato speciale d'appalto (CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA). La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo di ciascun certificato di pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO:

IBAN:

....., nato a il, ed ivi residente

in, C.F.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice - UOG di, destinataria della fattura.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

10) Tempi di esecuzione dei lavori: il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna degli stessi.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore sia responsabile dei ritardi che hanno determinato il decadimento del finanziamento, detti danni economici verranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.

11) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste dall'articolo 18 del capitolato speciale

d'appalto.

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

12) Variazione dei lavori: sono disposte ai sensi degli artt. 37 e 38 del capitolato speciale d'appalto.

13) Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto.

L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'allegato capitolato speciale d'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le opere relative alle categorie nei limiti di legge.

14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi

previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto

dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

15) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai

presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

16) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

17) Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

18) Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta

consegna e dell'emissione dei singoli Ordini di Lavoro, come già indicato all'art. 12 del Capitolato Speciale;

d) mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza - POS - entro i termini prescritti;

e) mancata presentazione del Programma Esecutivo ai sensi dell'art. 43 del Regolamento entro il termine prescritto;

f) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

g) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;

h) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del D.lgs. 159/2011 s.m.i.;

i) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;

j) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;

k) inosservanza delle condizioni economiche e normative

previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;

l) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;

m) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

n) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

o) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia ove applicabili;

p) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

q) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

r) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;

- s) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- t) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 8 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal C.S.E.;
- u) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- v) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- w) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i;
- x) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la

risoluzione del contratto;

y) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

z) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

aa) mancata osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 18 e 19 del capitolato.

19) Trattamento dei dati personali: L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

20) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico

della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

Articolo 21 Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche

soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di
Diomira Caterina Ida Cretti

L'APPALTATORE nella persona di

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.